

**ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E L'AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA SANT'ANDREA PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ
TRASFUSIONALI**

TRA

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore, dott. Vincenzo De Angelis;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA, con sede legale in Roma, Via di Grottarossa, n. 1035 - 1039, partita IVA e C. F 06019571006, nella persona del Direttore Generale dott. Adriano Marcolongo;

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico scientifico del CNS sono comprese attività di redazione ed emanazione di linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, nonché studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali;
- il CNS è attivamente impegnato nella realizzazione ed implementazione del Registro nazionale delle talassemie ed emoglobinopatie, presso di esso istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017;
- il CNS è altresì attivamente impegnato in diversi progetti di ricerca e gruppi di lavoro finalizzati, in sintesi a:
 - identificare e definire nuove modalità di programmazione della raccolta sangue ed emocomponenti al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza nazionale alla luce del quadro esigenziale del Paese e dei mutamenti di scenario che si sono verificati negli ultimi anni, non solo a causa della pandemia da SARS-CoV-2, ma anche della raggiunta autosufficienza "statica", del completamento del ciclo quinquennale del piano plasma con raggiungimento di obiettivi sottodimensionati rispetto alla domanda del Paese e delle profonde modifiche dell'andamento demografico.
 - predisporre linee guida istituzionali che forniscano indicazioni relative ad una diversa gestione delle unità di sangue intero e conseguenti emocomponenti prodotti, al fine di perseguire il raggiungimento dell'autosufficienza in tutte le Regioni;
 - predisporre, anche in collaborazione con strutture cliniche, aggiornamenti delle indicazioni cliniche degli emocomponenti e/o alla individuazione di nuove tipologie di emocomponenti;

- definire modalità atte a garantire il mantenimento dei percorsi di accreditamento delle Strutture trasfusionali anche in contesti di emergenze epidemiologiche;
- la situazione di emergenza epidemiologica attuale ha reso necessario orientare il focus della collaborazione anche su attività correlate alla pandemia SARS-COVID-19, sono infatti allo studio diverse ipotesi progettuali, da portare avanti nell'immediato futuro, che hanno l'obiettivo primario di identificare casi sospetti COVID-19 da esami del sangue di routine nel contesto di donazione del sangue per valutare la prevalenza della condizione suddetta nella popolazione di riferimento (donatori asintomatici);
- l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea rappresenta un centro di riferimento sul territorio in grado di coniugare attività clinica, didattica e ricerca di eccellente valore scientifico e di vantare la presenza di professionisti di elevato spessore a livello nazionale ed internazionale;
- l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea nell'ambito della propria attività di assistenza sanitaria, ricerca, formazione e sperimentazione è sempre interessata a sviluppare sinergie con il territorio onde garantire i più elevati standard di offerta assistenziale;
- che le attività sanitarie sopra descritte sono di interesse strategico e comune al CNS e all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea;

PRESO ATTO

- che il CNS e l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea intendono continuare a valorizzare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, la proficua esperienza collaborativa passata, senza determinare situazioni di soluzione di continuità nelle attività già iniziate ed intraprendendo le descritte attività correlate, considerati i percorsi avviati e vista l'importanza dei risultati attesi e gli obiettivi da perseguire;
- che l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ha, allo scopo, individuato un Dirigente Medico in servizio presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, idoneo a svolgere tale attività;
- che il Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ha espresso la propria disponibilità ad eseguire l'attività di cui sopra, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della preminenza e della prevalenza dell'attività istituzionale;
- che ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016 -2018, l'attività di consulenza chiesta da soggetti terzi aventi finalità sanitarie costituisce una «particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), da esercitarsi fuori orario di servizio» e con modalità e nei casi definiti da apposita convenzione stipulata tra le strutture interessate;

Tutto quanto sopra premesso, ravvisata l'opportunità di proseguire la collaborazione che tenga nella opportuna considerazione le specifiche esigenze di ciascuna, le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 ***Oggetto***

1. Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, in materia di attività trasfusionali, finalizzata al supporto delle attività

sanitarie ed al monitoraggio di attività progettuali inerenti alla qualità e sicurezza dell'utilizzo clinico dei componenti e prodotti del sangue, con particolare riferimento a:

- raccolta ed elaborazione dei dati finalizzati alla realizzazione implementazione del Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie;
- identificazione e definizione di nuove modalità di programmazione della raccolta sangue ed emocomponenti al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza nazionale alla luce del quadro esigenziale del Paese e dei mutamenti di scenario che si sono verificati negli ultimi anni non solo a causa della pandemia da SARS-CoV-2, ma anche della raggiunta autosufficienza "statica", del completamento del ciclo quinquennale del piano plasma con raggiungimento di obiettivi sottodimensionati rispetto alla domanda del Paese e delle profonde modifiche dell'andamento demografico;
- predisposizione di linee guida istituzionali che forniscano indicazioni relative ad una diversa gestione delle unità di sangue intero e conseguenti emocomponenti prodotti, al fine di perseguire il raggiungimento dell'autosufficienza in tutte le Regioni;
- realizzazione di progetti di ricerca, anche in collaborazione con strutture cliniche, finalizzati all'aggiornamento delle indicazioni cliniche degli emocomponenti e/o alla individuazione di nuove tipologie di emocomponenti;
- definizione di modalità atte a garantire il mantenimento dei percorsi di accreditamento delle Strutture trasfusionali anche in contesti di emergenze epidemiologiche.

Articolo 2 ***Risorse umane***

2.1 L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea si impegna a mettere a disposizione del CNS un Dirigente Medico in servizio presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, per svolgere l'attività di cui al precedente art. 1;

2.2 Il Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea presterà l'attività di cui all'art. 1, al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, con un impegno di circa n. 10 ore settimanali.

L'attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata mediante più accessi presso il CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27, o in sede diversa da quella del CNS;

2.3 Per l'attività oggetto del presente accordo e svolta dal professionista Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea a favore del CNS, il CNS provvederà alla necessaria copertura assicurativa di Responsabilità Civile e Infortuni.

Articolo 3 ***Direzione e Coordinamento***

3. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

Art. 4 ***Durata***

4. Il presente accordo ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. Le parti concordano che le eventuali prestazioni eseguite dal 1 gennaio 2021, nelle more della stipula del

presente accordo, si intendono autorizzate e pertanto, l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea emetterà le relative fatture che costituiranno oggetto di pagamento da parte del CNS.

Articolo 5 *Aspetti economici*

5.1 Per l'attività prevista dal presente accordo come da art. 1, il CNS corrisponderà all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea una quota annuale omnicomprensiva di € **38.400,00**, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

5.2 Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà accreditato, al lordo di ogni onere e accessorio, dal CNS all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, dietro presentazione di fattura emessa trimestralmente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite riportante l'orario e la data, compilato dal dirigente medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea e controfirmato dal Direttore del CNS. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del CCNL Area Sanità, tale corrispettivo, una volta detratta la parte spettante all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (pari al 5%), sarà riversato a favore del dirigente medico prestatore della consulenza, nella misura del 95% al netto della quota IRAP. La quota IRAP sarà imputata sulla quota spettante al dirigente e quindi a carico dello stesso.

5.3 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso al Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea delle spese di trasferta, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.

5.4 Il CNS si impegna a versare le somme spettanti all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trimestralmente emessa dall'Azienda stessa.

Articolo 6 *Svolgimento delle attività*

6.1 Il Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.

6.2 Il Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea è autorizzato all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS.

Art. 7 *Riservatezza*

7 Il Dirigente Medico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuto al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza.

Art 8 Privacy

8.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni previste dalla predetta normativa europea e da quella nazionale in materia di protezione dei dati personali. Inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.

101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente Accordo.

8.2 Il CNS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il professionista dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea che svolgerà l'attività nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9
Risoluzione

9. Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione.

Art. 10
Controversie

10. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Art. 11
Oneri fiscali

11.1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

11.2. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Sangue con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

Il Centro Nazionale Sangue
Il Direttore
dott. Vincenzo De Angelis

L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea
Il Direttore Generale
dott. Adriano Marcolongo
